

APPELLO 2006/11

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti ed Eugenio Torre (componenti), Adolfo Villani e Giuseppe Russo (componenti supplenti) e con Marco Alberti e Nicola Vescia (uditori), ha pronunciato la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione ITA 14283 denominata ENIF, pervenuto alla FIV il 17 maggio 2006 (prot. n. 66252), avverso le decisioni del Comitato per le proteste della XXIII regata "Sant'Efis Cup 2006", emesse a Cagliari il 1° e 7 maggio 2006, con le quali rispettivamente:

- è stata respinta la protesta presentata da ITA 14283 contro l'imbarcazione ITA 13268 denominata X-LIGHT e l'imbarcazione denominata JOD E;
- è stata respinta la richiesta di riapertura di udienza ed è stata dichiarata tardiva la richiesta di riparazione presentata dalla stessa ITA 14283.

L'imbarcazione ITA 14283 presentava protesta contro l'imbarcazione ITA 13268 denominata X-LIGHT e contro l'imbarcazione denominata JOD E, per violazione della regola [28.1](#) RRS, in quanto le due imbarcazioni protestate, nella regata disputata il 1° maggio 2006 nelle acque tra Poetto e Nora, avevano attraversato una zona interdetta alla navigazione in forza di un'ordinanza della Capitaneria di Porto.

Il Comitato per le Proteste respingeva la protesta in quanto:

- l'imbarcazione JOD E non era partecipante alla regata in questione,
- l'imbarcazione X-LIGHT aveva compiuto il percorso indicato nel bando e nelle istruzioni di regata, che non prevedevano alcuna ulteriore prescrizione, a parte il passaggio di due boe, in conformità anche all'autorizzazione rilasciata dalla stessa Capitaneria di Porto ed alla relativa ordinanza emanata per lo svolgimento della manifestazione.

ITA 14283 chiedeva la riapertura di udienza affermando che:

- i provvedimenti autorizzativi della regata non contemplavano alcuna deroga alla doverosa osservanza dell'ordinanza n. 5 del 1971, tuttora in vigore, regolante il transito nell'ambito dell'approdo di Sarroch;
- le istruzioni non prevedevano la possibilità di transitare in un'area normalmente interdetta al transito;
- la barca protestata aveva tratto beneficio dall'infrazione alla suddetta disposizione, generalmente osservata in tutte le regate disputate nel golfo di Cagliari.

In via subordinata, l'appellante chiedeva inoltre riparazione, a ristoro del pregiudizio subito per aver allungato il proprio percorso a causa dall'omessa segnalazione da parte del Comitato di Regata della presunta deroga alla suddetta interdizione.

Il Comitato per le Proteste non ravvisava elementi per riaprire l'udienza, rappresentando che:

- gli unici provvedimenti dell'Autorità marittima applicabili nella regata erano quelli appositamente emanati per lo svolgimento della regata, secondo quanto confermato dal Comandante della competente Capitaneria,
- erano irrilevanti le diverse prescrizioni regolanti altre manifestazioni, laddove il bando e le istruzioni emanate nella specie erano chiare in ordine alla descrizione del percorso e all'inapplicabilità di altre disposizioni, tant'è che nessuna richiesta di chiarimenti era pervenuta dalla flotta.

Nel contempo il Comitato per le proteste rilevava la tardività e, comunque, l'infondatezza della richiesta di riparazione.

Con l'appello ITA 14283 deduce che:

- l'autorizzazione della Capitaneria di Porto non contiene deroghe alla interdizione derivante dall'ordinanza n. 5 del 1971;

- le informazioni fornite dal Comandante del Porto al Comitato per le Proteste sono contraddette dalle diverse indicazioni fornite dal Comandante della motovedetta della Guardia Costiera circa la sussistenza del divieto in questione;
- il fatto che tutte le imbarcazioni in regata, ad eccezione di una (quella protestata), avevano rispettato il divieto conferma la notoria vigenza, da circa 35 anni, della suddetta ordinanza;
- il fatto di essere in regata non esclude l'obbligo di rispettare le leggi dello Stato e le disposizioni dell'Autorità emanate in materia, la cui violazione comporta un'infrazione alla regola 2 (corretto navigare).

La Giuria di Appello preliminarmente rileva che, secondo quanto accertato, l'imbarcazione "JOD E (che aveva formato oggetto della originaria protesta) non risulta tra i partecipanti alla regata e sul punto l'appellante non solleva obiezioni..

Per quanto attiene ai motivi dell'appello è incontroverso che:

- 1) l'ordinanza n. 5 del 1971 è tuttora in vigore;
- 2) i provvedimenti emanati dall'Autorità marittima per lo svolgimento della regata in questione non prevedevano alcuna espressa deroga al divieto di transito sancito dalla suddetta ordinanza;
- 3) ITA 13268, durante la regata, ha attraversato un'area vietata al transito in forza della citata ordinanza.

Questa Giuria di Appello ha già precisato (appello n. 33/2005) che ogni concorrente ha l'obbligo di conoscere e di rispettare comunque le leggi e le limitazioni vigenti in tema di navigazione nelle acque territoriali, anche se non richiamate o riportate dalle regole sportive, a meno che ovviamente non vi sia una espressa deroga.

La violazione di tali disposizioni, a parte le responsabilità a carico dell'inadempiente previste dall'ordinamento statale, offende i principi riconosciuti di sportività e correttezza, per gli effetti previsti dalla regola [2](#) RRS, poiché è da escludere che un concorrente sia legittimato ad avvantaggiarsi, sul piano strettamente sportivo, di un comportamento gravemente negligente, se non doloso, rispetto agli altri concorrenti doverosamente rispettosi di norme comunque vincolanti per tutti i naviganti.

Sotto questo profilo le doglianze dell'appellante risultano fondate, con la conseguenza che, in riforma della impugnata decisione del Comitato per le Proteste, la barca protestata va squalificata.

Per questi motivi la Giuria di Appello, in applicazione della regola fondamentale [2](#) accoglie dell'appello proposto da ITA 14283 e dispone la squalifica della barca ITA 13268, ordinando al Comitato Organizzatore di apportare la conseguente modifica alle classifiche.

Così deciso in Genova il 16 febbraio 2007.

Il Presidente Giuseppe Meo